

dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella II Zona, convenzione approvata con regio decreto n. 506 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 25 luglio 1957, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1260, relativo alla costituzione del nuovo centro rete di Meolo (Udine);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 650 del 7 novembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la costituzione della nuova rete urbana di Meolo, comprendente il territorio di detto Comune, ore sede di ufficio telefonico di estensione del centro rete di San Donà di Piave;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale interessata ha dato la propria adesione alla predetta modifica per i vantaggi che deriveranno agli utenti in conseguenza del passaggio dal terzo al quarto gruppo tariffario e dell'eliminazione delle quote di giunzione;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1260, presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente la costituzione del nuovo centro rete di Meolo.

Roma, addì 23 novembre 1957

*Il Ministro: MATTARELLA*

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Chieti n. 39416 in data 16 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Angeletti Guido, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Chieti, con il sig. Monti Walter;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Monti Walter, è chiamato a far parte quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del sig. Angeletti Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 6 dicembre 1957

*Il Ministro: GUI*

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1957.

**Approvazione del « piano regolatore telegrafico nazionale » e del « piano regolatore telefonico nazionale ».**

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera a, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Considerata l'esigenza di provvedere al perfezionamento e allo sviluppo dei servizi telegrafici e telefonici di pertinenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari, assicurando la più razionale ed organica utilizzazione delle reti telegrafiche e la gestione più economica possibile dei servizi stessi in relazione ai progressi della tecnica ed alle esigenze del traffico e dell'utenza pubblica e privata;

Ritenuta la necessità che l'impianto e l'esercizio dei predetti servizi e la relativa organizzazione tecnica siano disciplinati a mezzo di appositi piani regolatori nazionali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi gli uniti « piano regolatore telegrafico nazionale » e « piano regolatore telefonico nazionale », con gli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2.

Il « piano regolatore telegrafico nazionale » ed il « piano regolatore telefonico nazionale » entrano in vigore il 1° gennaio 1958.

Art. 3.

Le modifiche e le revisioni al « piano regolatore telegrafico nazionale » ed al « piano regolatore telefonico nazionale » previste dai piani stessi saranno approvate con decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 11 dicembre 1957

*Il Ministro: MATTARELLA*

**Piano regolatore telegrafico nazionale**

Art. 1.

*Definizione dei servizi telegrafici*

I servizi telegrafici per l'interno e per l'estero, considerati dal presente piano regolatore e gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio telegrafico ad uso del pubblico, di accettazione, trasmissione e recapito dei telegrammi, dei fototelegrammi e dei facsimili;

b) il servizio telegrafico *telex* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra abbonati;

c) il servizio telegrafico speciale *teletesto* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra gli organi delle Amministrazioni dello Stato;

d) il servizio speciale *postalelex* per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio dei conti correnti postali disciplinati dal libro I, titolo III, capo II, del Codice postale e delle telecomunicazioni; ed inoltre altri eventuali servizi telegrafici speciali ed accessori non compresi nelle lettere precedenti.

Lo scambio di messaggi per i servizi di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo avviene esclusivamente a mezzo di apparati aritmici e di circuiti della rete telegrafica a commutazione automatica definita al successivo art. 5.

#### Art. 2.

##### *Suddivisione del territorio nazionale*

Ai fini dell'espletamento tecnico dei servizi indicati nel precedente articolo, il territorio nazionale viene suddiviso in *distretti telegrafici*.

Ciascun distretto telegrafico è suddiviso a sua volta in *settori telegrafici*, possibilmente coincidenti con le circoscrizioni di uno o più settori telefonici.

Il raggruppamento di più distretti, comprendente in tutto o in parte il territorio di una Regione o eccezionalmente in tutto o in parte il territorio di Regioni confinanti, costituisce un *compartimento telegrafico*.

I distretti, i settori ed i compartimenti sopra definiti prendono il nome dalle località ove sono ubicati i rispettivi centri definiti al successivo art. 3.

#### Art. 3.

##### *Centri telegrafici*

In ogni compartimento, distretto e settore è costituito un centro telegrafico, denominato rispettivamente *centro telegrafico compartimentale* (CTC), *centro telegrafico distrettuale* (CTD) e *centro telegrafico settoriale* (CTS).

In ciascuno dei centri telegrafici di cui ai precedenti comma ha sede un ufficio telegrafico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel CTC ha sede una centrale telegrafica di commutazione automatica alla quale sono collegati direttamente, per il traffico terminale e per quello in transito, i centri distrettuali situati nell'ambito dello stesso compartimento.

I CTC che svolgono funzioni di transito per il traffico sulla rete primaria, definita al successivo art. 6, sono denominati *centri telegrafici compartimentali principali* (CTCP).

I CTCP che svolgono le funzioni di centri di transito per il traffico internazionale sono denominati *centri nazionali* (CN).

Il CTD è situato, di norma, in un capoluogo di Provincia. In esso ha sede una centrale telegrafica di commutazione automatica alla quale sono direttamente collegati, per il traffico terminale e per quello in transito, i centri telegrafici settoriali, di cui al successivo comma, situati nell'ambito del distretto stesso.

Nel CTS, possibilmente coincidente con un centro di settore telefonico, ha sede, per il servizio telegrafico ad uso pubblico, un *centro telegrafico di raccolta* e smistamento del traffico (CTR).

I CTS sono suddivisi in due categorie:

alla prima appartengono i centri il cui traffico medio giornaliero complessivo, accertato nel periodo di un anno solare, raggiunga almeno i 50 telegrammi;

alla seconda appartengono i centri il cui traffico medio giornaliero complessivo, accertato nel periodo di un anno solare, è superiore a 15 ed inferiore a 50 telegrammi.

Al CTS sono collegate, di norma, a razzo telefonico, con le modalità indicate al successivo art. 12, le località minori con traffico giornaliero non superiore a 15 telegrammi comprese nell'ambito del settore stesso e dotate di posto telefonico pubblico o di stabilimento P. T. allacciato alla rete telefonica. Ove particolari ragioni di carattere geografico o topografico, o altre connesse alla configurazione della rete telefonica o alle modalità di esercizio del servizio telefonico, lo consigliassero, talune località minori possono essere — eccezionalmente — collegate ad un ufficio telegrafico diverso dal centro settoriale di appartenenza.

#### Art. 4.

##### *Sede dei centri telegrafici*

I CTC hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona.

I centri di Bologna, Milano, Napoli e Roma sono CTCP.

I centri di Milano e Roma sono anche CN.

Le sedi dei CTD sono indicate nell'elenco allegato A.

Le sedi dei CTS verranno stabilite entro un anno dalla entrata in vigore del presente piano.

#### Art. 5.

##### *Mezzi per l'espletamento dei servizi telegrafici*

All'espletamento dei servizi telegrafici indicati nel precedente art. 1 si provvede:

con una rete telegrafica a commutazione automatica unica per i vari servizi;

con collegamenti telegrafici diretti per traffico terminale; con circuiti telefonici ad uso promiscuo.

Alla rete telegrafica a commutazione automatica sono collegati:

i centri telegrafici compartimentali;

i centri telegrafici distrettuali;

i centri telegrafici settoriali di 1ª categoria.

I centri telegrafici settoriali di 2ª categoria sono di norma collegati ad un centro settoriale di 1ª categoria, utilizzando eventualmente sistemi telegrafici speciali, e solo eccezionalmente alla rete telegrafica a commutazione automatica.

I collegamenti telegrafici diretti sono utilizzati:

per l'espletamento del traffico terminale fra gli uffici telegrafici più importanti ove l'entità del traffico e la sicurezza del servizio lo richiedano;

per la costituzione di collegamenti ad uso privato e per l'espletamento dei servizi speciali che non si avvalgono della rete telegrafica a commutazione automatica.

I circuiti telefonici sono utilizzati, di norma, con le modalità indicate nel successivo art. 12, per l'espletamento del servizio telegrafico ad uso del pubblico, mediante trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi, fra le località minori sedi di posto telefonico pubblico o di stabilimento P. T. allacciato alla rete telefonica e il rispettivo CTS.

I circuiti telefonici possono essere altresì utilizzati con i sistemi telegrafici speciali per costituire, in casi particolari, collegamenti diretti fra i CTS di 2ª categoria e i CTS di 1ª categoria.

Per la realizzazione di tutti i collegamenti, diretti e in commutazione, verranno utilizzati, ove possibile e conveniente, anche circuiti di altri Enti statali o delle Società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni.

#### Art. 6.

##### *Configurazione della rete telegrafica a commutazione automatica*

I CTC indicati al primo comma dell'art. 4 sono fra loro collegati mediante una rete denominata *rete primaria*.

La rete primaria comprende:

i collegamenti a maglia tra i centri di Milano, Roma, Bologna e Napoli;

i collegamenti a stella del centro di Roma con tutti gli altri CTC;

i collegamenti a stella del centro di Milano con i centri di Torino, Genova, Cagliari, Firenze, Verona, Venezia, Pescara e Bari;

i collegamenti a stella del centro di Bologna con i centri di Torino, Verona, Venezia, Genova e Firenze;

i collegamenti a stella del centro di Napoli con i centri di Bari, Catanzaro, Catania e Palermo.

I CTD sono collegati al proprio CTC con circuiti diretti costituenti nel loro insieme una rete stellare denominata *rete compartimentale radiale*.

I CTS sono collegati al proprio CTD con circuiti diretti costituenti nel loro insieme una rete stellare denominata *rete distrettuale radiale*.

Ove l'entità del traffico o riconosciute esigenze di sicurezza dell'esercizio della rete telegrafica a commutazione automatica lo richiedano, possono essere costituiti collegamenti diretti, per traffico terminale ed in transito, fra CTC, fra CTD appartenenti o non allo stesso compartimento, e fra CTC e CTD dello stesso e di altri compartimenti.

#### Art. 7.

##### *Caratteristiche tecniche fondamentali della rete telegrafica a commutazione automatica*

Le centrali telegrafiche di commutazione avranno possibilmente le caratteristiche di sistemi automatici specificatamente telegrafici, in modo che con una completa utilizzazione delle possibilità offerte dal telestampante, sia dato di:

conseguire il massimo rendimento della rete; soddisfare nel modo tecnicamente ed economicamente migliore le particolari esigenze dell'utenza; assicurare le migliori condizioni per l'esercizio della rete stessa.

La rete telegrafica a commutazione automatica è costituita impiegando, di norma, per i vari servizi telegrafici che utilizzano la rete medesima, gli stessi fasci di circuiti, gli stessi centri di commutazione e, per quanto possibile, apparecchiature di commutazione in comune.

Nelle centrali di commutazione automatica sono però impiegati sistemi di interdizione o di abilitazione che impediscano o rispettivamente consentano il collegamento fra utenti di servizi diversi; tali sistemi dovranno agire preferibilmente nelle centrali di partenza senza impegno di circuiti di collegamento.

La rete telegrafica a commutazione è costituita in modo da assicurare:

l'espletamento, senza ritrasmissioni, di almeno l'80 % dell'intero traffico pubblico nazionale;

la possibilità di eseguire gli ampliamenti necessari per sopperire alle prevedibili esigenze del traffico nei prossimi venti anni;

- una elevata qualità delle vie di trasmissione;
- una elevata sicurezza d'esercizio;
- una conveniente utilizzazione dei fasci di collegamento;
- una razionale distribuzione del traffico.

L'istadamento delle comunicazioni fra due centri di commutazione qualsiasi della rete automatica deve effettuarsi in modo da impegnare sulle vie normali non più di quattro e sulle vie deviate non più di cinque tronchi di telegrafia armonica in serie.

Le vie di trasmissione devono essere costituite in modo tale che il grado di distorsione propria di tali vie non superi, in ogni caso, i limiti prescritti dalle raccomandazioni del Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico e Telefonico (C. C. I. T. T.).

I collegamenti della rete primaria definita al precedente art. 6 debbono essere, possibilmente, ripartiti su portanti aventi percorso diverso.

Nei fasci di maggiore potenzialità i collegamenti sono di tipo idoneo ad effettuare la selezione unidirezionale.

Nei fasci di piccola potenzialità i collegamenti sono di norma di tipo idoneo ad effettuare la selezione bidirezionale. Il grado di perdita ammesso per i fasci di collegamento tra due qualsiasi centri di commutazione non deve superare l'1 %.

#### Art. -8.

##### Principali caratteristiche d'esercizio dei servizi telegrafici

Gli impianti destinati all'espletamento dei servizi telegrafici indicati all'art. 1, lettere a), b) e c) devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio:

##### a) Servizio ad uso del pubblico:

- impiego di telestampanti a zona;
- esercizio normale in semiduplice;
- proporzionamento dei posti di ricezione di ogni ufficio tale da garantire che le chiamate non ricevute per occupazione degli apparecchi, nell'ora di massimo traffico, non superino il 3 % del totale delle chiamate entranti;
- esclusione del dirottamento dei messaggi in caso di indisponibilità del posto chiamato;
- predisposizione degli organi di selezione finale tale da consentire, in caso di occupazione del posto chiamato, l'inoltro della chiamata dopo un'attesa fino ad 1' o al massimo fino a 2' in relazione all'entità del traffico ed alla importanza dell'ufficio;

proporzionamento dei posti di emissione tale da evitare che la giacenza massima dei telegrammi superi i 15';

ricerca automatica dei posti multipli costituenti il gruppo di posti di ricezione di ogni ufficio telegrafico.

##### b) Servizio telex:

- impiego di telestampanti a foglio;
- esercizio in semiduplice o in duplice;
- espletamento del traffico « senza attesa »;
- adozione di speciali dispositivi di centrale per la registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione e la fatturazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;
- adozione di dispositivi per l'invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo art. 9.

##### c) Servizio teletato:

- esercizio in semiduplice o in duplice;
- possibilità di differire l'inoltro di una parte del traffico ad orari prestabiliti;
- adozione di contatori per la documentazione semplificata degli addebiti.

Per i servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo del margine del telestampante e i notiziari speciali, è prevista l'adozione di dispositivi che permettano l'espletamento di tali servizi, gratuiti o in abbonamento, senza determinare limitazioni o intralci al traffico delle centrali.

##### d) Servizio postatelex:

Le caratteristiche d'esercizio del servizio *postatelex* saranno definite entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano e saranno comunque compatibili con le caratteristiche della rete a commutazione automatica su cui il servizio si svolgerà.

#### Art. 9.

##### Segnalazioni scritte agli utenti

Le centrali telegrafiche di commutazione automatica devono essere dotate di speciali dispositivi per la registrazione, sui telestampanti di due qualsiasi utenti fra loro collegati, della data-orario di inizio e fine di ciascuna comunicazione.

Il gruppo data-orario deve contenere l'indicazione dell'anno, mese, giorno, ora, minuto e frazione di minuto di 10 in 10 secondi.

Il gruppo indicativo della fine della trasmissione deve essere preceduto dalla parola « FIN ».

Analoghi dispositivi di centrale devono assicurare la registrazione automatica, su ciascun telestampante, delle sigle di selezione dell'utente chiamante e di quello chiamato, nonché delle espressioni di codice previste dal C.C.I.T.T. per le condizioni di servizio:

- occupato: OCC;
- guasto: DER;
- abbonato non più collegato: NP;
- connessione non consentita: NA;
- manca di circuiti: NC;
- ripetere: RPT;
- errore: EEE.

Per gli utenti del servizio *telex* le segnalazioni, di cui al presente articolo, che occorrono per poter effettuare automaticamente la contabilità degli addebiti relativi a ciascun utente e per conferire, fin dove possibile, il carattere di prova documentale ai messaggi *telex*, devono essere registrate anche in centrale.

#### Art. 10.

##### Codice telegrafico usato nella rete telegrafica a commutazione automatica

Alla rete telegrafica a commutazione automatica vengono collegati telestampanti utilizzando il codice telegrafico internazionale n. 2 del C.C.I.T.T., salvo quanto sarà necessario per il servizio *postatelex*.

Ogni posto di utente, comprendente un telestampante, o, nel caso dei posti multipli di ricezione, un gruppo di telestampanti, è individuato univocamente, in campo nazionale, da una sigla costituita da 5 o al massimo 6 caratteri di scrittura: lettere, cifre, segni di interpunzione.

Il codice telegrafico internazionale n. 2 è utilizzato anche per l'invio dei segnali di selezione dal telestampante chiamante, tra le centrali ed inoltre per l'invio delle segnalazioni agli utenti.

#### Art. 11.

##### Connessione della rete telegrafica a commutazione automatica con le reti estere

Il servizio telegrafico ad uso del pubblico per l'estero, eccettuata la parte di pertinenza delle Società concessionarie dei servizi telegrafici, regolata dalle convenzioni in vigore, viene, di norma, espletato per mezzo di una ritrasmissione negli uffici telegrafici di Roma e Milano collegati alla rete telegrafica europea a commutazione denominata *gentex*.

Il servizio *telex* per l'estero viene espletato attraverso le centrali di Roma e Milano cui fanno capo le linee internazionali.

Per entrambi i servizi il traffico da e per i Paesi del bacino del Mediterraneo ed extraeuropei è, di norma, istadato sul centro nazionale di Roma; il traffico da e per i Paesi del regime europeo, sul centro nazionale di Milano.

Il servizio *teletstato* per l'estero viene espletato soltanto attraverso il centro nazionale di Roma.

La connessione con le reti estere per i servizi *telex* e *teletstato* avviene per commutazione automatica, semiautomatica o manuale, in conformità di accordi stabiliti con i vari Paesi.

#### Art. 12.

##### *Servizio telegrafico ad uso del pubblico nelle località minori*

Il servizio telegrafico ad uso del pubblico nelle località minori che siano sprovviste di ufficio telegrafico, e in quelle nelle quali l'Amministrazione riterrà di sopprimere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito, viene, di norma, espletato, mediante trasmissione fonica, dai posti telefonici pubblici, con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le Società telefoniche concessionarie di zona.

Il traffico tra le località minori, appartenenti allo stesso settore telegrafico o eccezionalmente a settori diversi compresi nell'ambito dello stesso distretto telefonico, si svolge, di norma, senza alcuna ritrasmissione.

#### Art. 13.

##### *Prescrizione per i materiali*

Tutti gli impianti, linee, centrali, apparecchiature, apparati, strumenti e loro componenti impiegati per l'attuazione del presente piano regolatore devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni tecniche approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 14.

##### *Realizzazione del piano regolatore telegrafico nazionale*

Con il 1° gennaio 1958 avrà inizio la graduale applicazione del presente piano.

#### Art. 15.

##### *Revisione del piano regolatore telegrafico nazionale*

Alla fine di ogni biennio il presente piano regolatore sarà sottoposto a revisione per controllarne la rispondenza alle esigenze del servizio, adeguarlo eventualmente a queste ultime nonché per introdurre i miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati dell'esperienza acquisita.

Durante i periodi indicati nel precedente comma il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del Consiglio d'amministrazione, ha facoltà di apportare alla struttura della rete, alle aree distrettuali, settoriali ed ai relativi centri, nonché alle modalità di svolgimento dei servizi, le varianti che saranno richieste dalle esigenze del traffico purché conformi ai criteri generali stabiliti nel presente piano.

#### ALLEGATO A

al piano regolatore telegrafico nazionale

##### *Elenco dei CTD*

Agrigento	Messina
Alessandria	Modena
Ancona	Novara
Avellino	Padova
Belluno	Parma
Bergamo	Perugia
Bolzano	Pisa
Brescia	Potenza
Caltanissetta	Reggio Calabria
Como	Salerno
Cosenza	Sassari
Cuneo	Siracusa
Foggia	Taranto
Forlì	Trento
Frosinone	Trieste
Grosseto	Udine
Lecce	Varese
Latina	Viterbo

#### Piano regolatore telefonico nazionale

##### Art. 1.

##### *Definizione dei servizi telefonici*

I servizi telefonici ad uso pubblico per l'interno e per l'estero, gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio urbano, cioè nell'ambito delle reti urbane;

b) il servizio interurbano, cioè tra reti urbane diverse nell'ambito nazionale;

c) il servizio internazionale, ivi compreso quello a breve distanza comunemente detto di frontiera;

ed inoltre i servizi speciali ed accessori non compresi nei comma precedenti.

I servizi sopra indicati possono svolgersi sia da posti telefonici pubblici, sia da posti di abbonato.

##### Art. 2.

##### *Suddivisione del territorio nazionale*

Ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, il territorio nazionale viene suddiviso in *distretti telefonici*.

Ciascun *distretto telefonico* è diviso a sua volta in *settori telefonici*; ciascun settore comprende una o più *reti telefoniche urbane*, la cui circoscrizione territoriale è definita dalle leggi, dai regolamenti o dalle convenzioni per la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico.

Il raggruppamento di più distretti in aree comprendenti, in tutto o in parte, il territorio di una Regione, o eccezionalmente parte del territorio di Regioni confinanti, costituisce il *compartimento telefonico*.

Il raggruppamento di reti urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti viene determinato in relazione alla loro situazione geografica nonché all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico.

I distretti, i settori, le reti urbane ed i compartimenti sopra indicati prendono il nome dalle località ove sono ubicati i rispettivi centri definiti nel successivo art. 3.

##### Art. 3.

##### *Centri di commutazione e reti*

Dicesi *rete urbana* il complesso di impianti destinato a collegare gli utenti compresi nelle circoscrizioni territoriali definite al secondo comma del precedente art. 2.

Dicesi *centrale telefonica* il complesso costituito dalle terminazioni di linee telefoniche, dai mezzi di commutazione e dai dispositivi accessori necessari per stabilire l'interconnessione tra le suddette linee, nonché dai locali che li contengono.

Nelle reti urbane le centrali assumono, a seconda delle loro caratteristiche, la denominazione di *centrali principali*, *centrali secondarie* o *sottocentrali* e *centrali satelliti*.

Dicesi *centrale telefonica principale* quella centrale in cui il collegamento fra utenti ad essa allacciati viene stabilito interamente con organi compresi nella centrale stessa e su cui convergono e da cui partono linee di giunzione con eventuali altre centrali principali, sottocentrali e satelliti.

Dicesi *sottocentrale telefonica* quella centrale in cui il collegamento tra utenti ad essa allacciati viene stabilito con l'intervento temporaneo di organi di commutazione di altra centrale, di norma principale.

Dicesi *centrale satellite* quella centrale il cui collegamento tra utenti ad essa allacciati viene stabilito con l'intervento permanente di organi di commutazione di altra centrale.

Le reti urbane prendono il nome di *reti monocentriche* o di *reti policentriche* a seconda che comprendano una o più centrali principali di commutazione.

Il complesso delle reti — intese come totalità degli impianti — interamente contenuto in ciascun settore, in ciascun distretto, in ciascun compartimento prende il nome rispettivamente di *rete settoriale*, *rete distrettuale*, *rete compartimentale*.

In ciascuna di dette reti è costituito un centro di raccolta e smistamento del traffico, denominato rispettivamente *centro di settore* (CS), *centro di distretto* (CD), *centro di compartimento* (CC).

In ciascuna rete urbana viene costituito un centro di rete urbana (CRU) che si identifica, di norma, con la sede della centrale principale ove sono collocati gli organi di commutazione terminali dei circuiti di collegamento con il centro di ordine superiore; in quanto possibile, tale centrale viene scelta prossima al baricentro della rete urbana.

In ogni settore, distretto e compartimento, i centri di rete urbana, di settore e di distretto sono direttamente collegati rispettivamente al centro di settore, di distretto e di compartimento, attraverso cui si svolge il traffico tra reti urbane di uno stesso settore, tra settori di uno stesso distretto e fra distretti dello stesso compartimento e di altri compartimenti.

I tre tipi di reti fondamentali a stella — intese come insieme dei soli collegamenti — che ne risultano prendono il nome rispettivamente di *rete settoriale radiale*, *rete distrettuale radiale* e *rete compartimentale radiale*.

In ciascun compartimento, i collegamenti tra i centri di distretto e tra questi e il centro di compartimento costituiscono la *rete secondaria*.

I centri di compartimento sono collegati fra loro da una rete a maglia denominata *rete primaria*.

I collegamenti diretti fra due centri di compartimento devono essere possibilmente costituiti da due fasci di circuiti aventi percorso diverso.

Il traffico internazionale viene svolto attraverso i centri di Roma e Milano che assolvono anche le funzioni di centri di transito del traffico stesso. I predetti centri sono denominati *centri nazionali di transito* o più brevemente *centri nazionali* (CN) e sono collegati direttamente tra loro e con tutti i centri di compartimento.

Sono ammessi collegamenti internazionali facenti capo ad altri compartimenti limitatamente al traffico di pertinenza di ciascun compartimento.

Sono ammessi altresì collegamenti internazionali tra località di frontiera.

Di norma in ogni centro di settore, di distretto e di compartimento, nonché nei due predetti centri nazionali, ha sede una *centrale di commutazione* che prende il nome rispettivamente di *centrale settoriale*, *distrettuale*, *compartimentale* e *nazionale di transito*.

#### Art. 4.

##### Definizione dei collegamenti

Un collegamento tra due qualsiasi centri che utilizzi i soli organi di commutazione terminali degli stessi centri e costituito senza l'intervento di organi di commutazione in centri intermedi, dicesi *collegamento diretto* (o senza transito).

I collegamenti diretti fra centri di reti urbane ed il rispettivo centro di settore, quelli fra centri di settore ed il rispettivo centro di distretto, e quelli fra centri di distretto ed il rispettivo centro di compartimento, prendono il nome di *collegamenti radiali*.

I collegamenti diretti non radiali fra due centri, di cui almeno uno non sia centro di compartimento, vengono denominati *collegamenti trasversali*.

Un collegamento limitato nell'ambito di un settore, di un distretto, di un compartimento dicesi *collegamento omologo* in ciascuna delle citate circoscrizioni.

Gli altri collegamenti diretti, salvo quelli primari tra i centri di compartimento, prendono il nome di *collegamenti non omologhi*.

#### Art. 5.

##### Collegamenti trasversali

La formazione dei sottoelencati collegamenti trasversali è consentita quando il traffico sia tale da richiedere, di norma, un gruppo di almeno 12 circuiti complessivi per entrambe le direzioni:

a) fra un centro compartimentale e un centro di distretto appartenente ad altro compartimento il collegamento, se utilizzato per solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale intercompartimentale secondaria*; se idoneo anche per il traffico in transito nel centro di compartimento, assume la denominazione di *trasversale intercompartimentale primaria*;

b) fra due centri di distretto appartenenti a compartimenti diversi tra loro confinanti il collegamento, da utilizzare per il solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale interdistrettuale non omologa*;

c) fra due centri di distretto appartenenti allo stesso compartimento: il collegamento, da utilizzare per il solo traffico terminale, assume la denominazione di *trasversale interdistrettuale omologa*.

La formazione di collegamenti trasversali è comunque subordinata all'accertamento dei presupposti tecnici ed economici, che dimostrino la convenienza della loro realizzazione.

I collegamenti trasversali fra Roma e i capoluoghi di Provincia possono essere costituiti per qualsiasi volume di traffico.

#### Art. 6.

##### Teleselezione

Gli impianti di commutazione della rete telefonica nazionale dovranno svilupparsi in modo da realizzare, il più rapidamente possibile, la teleselezione attraverso le fasi sottoindicate non necessariamente vincolate ad un rigido ordine di priorità:

a) teleselezione da utente (da utente ad utente; nell'area distrettuale);

b) teleselezione da operatrice (da operatrice ad utente) nell'area compartimentale e graduale sviluppo, in quest'area, della teleselezione da utente;

c) teleselezione da operatrice su scala nazionale, cioè nel traffico tra compartimenti diversi;

d) teleselezione da utente tra singoli centri appartenenti a compartimenti diversi;

e) teleselezione da utente per particolari categorie di utenti a forte traffico interurbano (grandi parlatori);

f) teleselezione da utente su scala nazionale.

Nell'attuazione della teleselezione da utente di cui alle precedenti lettere b), d), e) ed f) dovrà essere prevista la possibilità di impiego di dispositivi per la registrazione degli elementi necessari ai fini della contabilizzazione delle singole comunicazioni.

#### Art. 7.

##### Equivalenti

L'equivalente nominale (attenuazione d'inserzione tra resistenze pure terminali di 600 Ohm misurata a 800 Hz) di un circuito interdistrettuale comunque costituito non deve superare 0, 8 N. Per la realizzazione di un collegamento interdistrettuale dovranno impegnarsi non più di due od eccezionalmente tre tratte di rete primaria e non più di due tratte di rete secondaria.

Nel distretto l'equivalente nominale del circuito collegante l'apparecchio di abbonato al centro del distretto non deve superare 1, 1 N.

L'attenuazione d'inserzione totale a 800 Hz delle centrali incluse in una comunicazione interurbana tra due abbonati non deve superare 0, 5 N.

L'equivalente di riferimento rispetto allo SFERT (sistema fondamentale europeo di riferimento per la trasmissione telefonica) in emissione e in ricezione dell'apparecchio d'abbonato deve corrispondere a quello prescritto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e non deve superare 0, 7 N.

#### Art. 8.

##### Istradamento del traffico

L'istradamento delle comunicazioni tra due distretti compresi in compartimenti diversi deve effettuarsi, salvo i casi contemplati nel precedente art. 5, attraverso i rispettivi centri compartimentali.

Quando coesistano più istradamenti, la scelta di una via libera dovrà essere effettuata in modo da impegnare un numero di transiti progressivamente crescente; comunque dovranno impegnarsi non più di due o, eccezionalmente, tre tratte della rete primaria e non più di due tratte della rete secondaria.

I fasci di circuiti interdistrettuali, quando le condizioni tecniche dei circuiti lo permettano e quando non vi ostino ragioni economiche, possono essere divisi in due gruppi per servizio terminale e per servizio di transito lasciando la possibilità di travaso del traffico di supero dal gruppo di circuiti terminali sul gruppo dei circuiti di transito.

#### Art. 9.

##### Terminazioni delle linee interdistrettuali

La commutazione per il transito sulla rete primaria deve essere effettuata con il sistema a 4 fili, sia dei circuiti a 4 fili della rete primaria o secondaria, sia dei circuiti a due fili e di quelli misti 2-4 fili appartenenti alla rete radiale secondaria da trasformare a 4 fili mediante l'impiego di forchette ed eventuali amplificatori terminali inseriti nei circuiti a 2 fili.

Le possibili terminazioni delle linee interdistrettuali che possono far capo a un centro compartimentale e che sono ammesse al transito sulla rete primaria, risultano dall' allegato 1 al presente piano.

Il gruppo A indica la soluzione senza l'impiego di attenuatori escludibili, il gruppo B quella con l'impiego di detti attenuatori.

La scelta dell'una o dell'altra disposizione deve essere fatta tenendo conto delle particolari condizioni dei circuiti e delle esigenze tecniche ed economiche di un buon esercizio. Nel diagramma sono indicati i valori nominali di equivalente dei diversi tipi di circuiti interdirezionali ed i livelli che si presentano nei punti di connessione.

#### Art. 10.

##### *Sistemi di segnalazione e codici*

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare per l'espletamento del traffico telefonico nazionale sono quelli indicati nell'allegato 2.

#### Art. 11.

##### *Istituzione dei centri e configurazione delle reti*

Col 1° gennaio 1958 avrà inizio l'istituzione graduale dei centri compartimentali di transito di cui all'allegato 3, nonché dei centri di distretto e dei centri di settore di cui all'elenco allegato 4 che potrà essere modificato ed integrato entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano.

La configurazione della rete primaria, della rete secondaria e delle reti distrettuali risulta dagli allegati 5 e 6.

Nel primo quinquennio di attuazione del presente piano regolatore e salvo riesame al termine di tale quinquennio, i centri di Messina, Livorno e Padova hanno funzioni analoghe a quelle dei centri compartimentali ai soli effetti del traffico tra il rispettivo settore e le località di altro compartimento o di altra zona di concessione.

#### Art. 12.

##### *Numerazione dei centri*

Con la introduzione della telesselazione, da operatrice e da utente, sarà applicato il piano di numerazione dei centri compartimentali e dei centri di distretto indicato nell'allegato 7 che potrà essere modificato ed integrato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.

#### Art. 13.

##### *Previsioni di sviluppo degli impianti*

Il prospetto delle previsioni di massima per lo sviluppo degli impianti urbani e interurbani nel ventennio 1957-1976 è quello indicato nell'allegato 8.

Tali previsioni costituiranno la base di orientamento per la progettazione dei nuovi impianti destinati a soddisfare le esigenze del servizio telefonico ad uso pubblico.

#### Art. 14.

##### *Elenco dei collegamenti trasversali*

Entro un anno dalla data del decreto Ministeriale che approva il presente piano regolatore verrà stabilito l'elenco dei collegamenti trasversali, indicati nel precedente art. 5, previsti nel primo quinquennio.

L'elenco di tali collegamenti, con l'indicazione delle rispettive caratteristiche tecniche, dovrà essere sistematicamente aggiornato con le successive varianti approvate dall'Amministrazione.

#### Art. 15.

##### *Revisione del piano regolatore*

Alla fine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore e di ogni triennio successivo, il presente piano regolatore sarà sottoposto a revisione per controllarne la rispondenza alle esigenze del servizio ed adeguarlo eventualmente a queste ultime, per aggiornare il prospetto delle previsioni di cui all'allegato 8 e per introdurre tutti quei miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati della esperienza acquisita.

Ove urgenti e indifferibili esigenze del servizio lo richiedano, e previo parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del Consiglio di amministrazione, potranno essere apportate, anche durante i periodi indicati nel precedente comma, integrazioni e modifiche alle singole prescrizioni del piano regolatore sempre che conformi ai criteri generali indicati negli articoli precedenti.

#### Art. 16.

##### *Prescrizioni per i materiali*

Tutti gli impianti, linee, centrali, apparecchiature, strumenti e componenti, che sono impiegati nella rete telefonica nazionale per l'attuazione del presente piano regolatore, devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni tecniche approvate dall'Amministrazione.

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### RIFORMA FONDARIA

**Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria**

##### *Ente Puglia e Lucania*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Lavello (Potenza), di complessivi ettari 1240.47.67, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 795 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta ALLIATA Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio in parti uguali e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 124.557.074 (lire centoventiquattromilacinquecentocinquantesetteemilasettantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 24 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

##### *Errata*

Foglio 15, particella 6, classe II

##### *Corrige*

Foglio 15, particella 6, classe I

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 14.69.08, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3697 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CANDELA Federico fu Costanzo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.732.216 (lire un milione settecototrentaduemiladuecentosedici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

##### *Errata*

Foglio 30, particella 13/b, qualità orto parificato.

Foglio 30, particella 14/b, qualità orto parificato.

##### *Corrige*

Foglio 30, particella 13/b, qualità seminatorio parificato ad orto.

Foglio 30, particella 14/b, qualità seminatorio parificato ad orto.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 26.58.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952,